T 16342.25

Prof. AUGUSTO TAMBURINI
Direttore dell'Istituto psichiatrico di Roma

SUL REGIME ATTUALE
dei Manicomi civili e criminali d'Italia

Relazione al I. Congresso
della Società Italiana di Antropologia Sociologia e Diritto criminale
(Roma 17-19 Aprile 1914)

Estratto da « LA SCUOLA POSITIVA nella dottrina, giurisprudenza, legislazione penale ».
Organo della « Scuola d'Applicazione giuridico-criminale ».
N. 5, an. XXIV (Maggio 1914)
Direttore: **ENRICO FERRI**
Direzione e Redazione: Via Staderari, 19 - Roma
Amministrazione: Società Editrice Libraria, Via Ausonio, 22 - Milano
Abbonamento per l'Italia Lire 20; per l'estero Lire 24

SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA
Milano - Via Ausonio, 22 - Gall. De Cristoforis, 54-55

MILANO — SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA —

SERIE III - VOL. V - ANNO XXIV - 1914.

LA SCUOLA POSITIVA

nella dottrina, giurisprudenza, legislazione penale

DIRETTORE: On. Prof. Avv. ENRICO FERRI

REDATTORE-CAPO: Avv. Bruno Franchi.

DIREZIONE E REDAZIONE presso la Scuola d'Applicazione giuridico-criminale nella R. Università di Roma (diretta dal Prof. E. FERRI — Via Stadenari 12, Roma)

AMMINISTRAZIONE: Società Editrice Libraria - Via Ausonio 22, Milano

---

La rivista di Enrico Ferri ha avuto quel costante incremento editoriale, che già permise nel 1913 di raddoppiare il numero delle pagine, con l'iniziarsi — allora — della XXIII annata.

Tale incremento corrisponde allo sviluppo grande che gli studi criminalistici han ricevuto, e al fervore delle nuove intiere codificazioni, delle nuove leggi speciali, dei nuovi metodi e istituti di prevenzione e repressione penale, di educazione correttiva, di sicurezza sociale: attività scientifica e attività legislativa, che, dopo un lungo periodo di incertezza paralizzante, danno opera alla sistemazione giuridica e all'attuazione pratica delle conclusioni dell'antropologia e sociologia criminale, come esplicitamente dichiaravasi dai giuristi, biologi, e legislatori, in maggioranza tedeschi, convenuti al Congresso internazionale di Colonia, con l'approvazione dell'ordine del giorno di Enrico Ferri sugli avamprogetti di Codice penale della Germania, dell'Austria e della Svizzera (v. in *Scuola Positiva*, novembre 1913, pag. 1014).

D'altra parte, la stessa pratica forense ha progredito.

Avvocati e magistrati, studiosi e pratici, manifestano però il loro disagio per la quantità stessa di carta stampata, che son tratti ad acquistare e a leggere nei periodici settimanali, quindicinali, mensili, di materia penale. Anche le note giurisprudenziali risultano spesso ingombranti all'atto pratico, specie quando l'autore non prende che l'occasione, da una sentenza, per esporre idee generali più o meno ripetute nei trattati teorici e pratici.

La *Scuola Positiva* giunse in buon punto a raddoppiare bensì le sue pagine, ma col preciso criterio di essere, nelle pagine nuove, una « *Rivista delle riviste* » per gli articoli e la giurisprudenza dei periodici nostrani ed esteri: funzione semplificatrice, della quale era ormai sentito il bisogno, e funzione critica, che corrisponde al carattere scientifico della nostra Rivista.

Prof. AUGUSTO TAMBURINI
Direttore dell' Istituto psichiatrico di Roma

SUL REGIME ATTUALE
dei Manicomi civili e criminali d' Italia

Relazione al I. Congresso
della Società Italiana di Antropologia Sociologia e Diritto criminale
(Roma 17-19 Aprile 1914)

Estratto da « LA SCUOLA POSITIVA nella dottrina, giurisprudenza, legislazione penale », Organo della « Scuola d'Applicazione giuridico-criminale ».
N. 5, an. XXIV (Maggio 1914)
Direttore: **ENRICO FERRI**
Direzione e Redazione: Via Staderari, 19 - Roma
Amministrazione: Società Editrice Libraria, Via Ausonio, 22 - Milano
Abbonamento per l'Italia Lire 20; per l'estero Lire 24

SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA
Milano - Via Ausonio, 22 - Gall. De Cristoforis, 54-55

16342.25

Sul regime attuale dei Manicomi civili e criminali d'Italia

Relazione del Prof. AUGUSTO TAMBURINI [1])
Direttore dell' Istituto psichiatrico di Roma
al I. Congresso della Società Italiana di Antropologia Sociologia e Diritto Criminale
(Roma 17-19 Aprile 1914)

Il ricovero di individui alienati, sia nei Manicomi comuni che in quelli criminali, nello stato attuale della nostra legislazione sui Manicomi e sugli alienati, si può considerare come una *segregazione dell'individuo a tempo indeterminato.* Infatti l'individuo, ammesso sempre nel Manicomio per ordine dell'Autorità di P. S. o di quella Giudiziaria, non può uscirne di sua volontà, ma solo quando il Direttore dell'Istituto crede ne sia il caso, e la sua uscita deve essere sempre autorizzata o sanzionata dall'Autorità Giudiziaria.

1.° *Manicomi comuni.* — Dapprima un'ordine della Questura o del Pretore pel ricovero provvisorio, poi una sentenza del Tribunale in Camera di Consiglio su istanza del Procuratore del Re in via definitiva, autorizza l'ammissione dell'alienato nel Manicomio, dove egli deve rimanere a tempo indeterminato, cioè sino a che il direttore del Manicomio, riconoscendolo migliorato o guarito, faccia

[1]) Questa Relazione originalmente faceva parte del I.° Tema: *Le garenzie dell'individuo e della famiglia nella segregazione a tempo indeterminato negli Stabilimenti carcerarii e nei Manicomi comuni o criminali,* del Primo Convegno di Antropologia, Sociologia e Diritto criminale, tenuto in Roma dal 17 al 19 Aprile 1914, di cui furono Relatori per la parte carceraria il Sen. Raffaele Garofalo, e per la parte manicomiale il Prof. Tamburini.

domanda al Tribunale per ottenere una sentenza di dimissione, o lo stesso Direttore lo dimetta in prova consegnandolo alla famiglia, dimissione questa che però non è definitiva, sino a che il Tribunale non abbia emesso la sentenza di assoluta liberazione. Ora, quali sono in questa procedura le garanzie per la libertà individuale che la legge fornisce all'individuo e alle famiglie?

Ammissioni. — L'unica garanzia reale che abbia l'individuo perchè la sua reclusione al Manicomio sia giustificata è il *certificato medico*, su cui si basano sempre l'autorità di P. S. (che nei piccoli Comuni è poi il Sindaco) e il Pretore, per autorizzare la reclusione nel Manicomio, certificato che, a norma dell'art. 1.° della legge, lo dichiari *« affetto da alienazione mentale e di pericolo a sè o agli altri o di scandalo pubblico e non possa essere convenientemente custodito e curato che nel Manicomio »*. Ora, in queste dichiarazioni il punto essenziale e più delicato è la diagnosi di *alienazione mentale*, poichè, oltre che il resto, cioè la *pericolosità*, è una semplice formula banale, che ho veduto talora applicata anche per bambini di 5 anni o per vecchi di altre 80 anni incapaci di muoversi, il pericolo e lo scandalo si possono avere anche al di fuori dell'alienazione mentale, p. e. nell'ubbriachezza, nei deliri febbrili che non costituiscono vera pazzia, in accessi isterici ecc.

Ma questa importante diagnosi di alienazione mentale colla conseguente sequestrazione nel Manicomio, è fatta generalmente da Medici che non hanno la dovuta competenza psichiatrica, e a cui può non difficilmente accadere di prendere abbaglio. E infatti non raramente avviene che individui, entrati al Manicomio per ordine della Questura o per decreto del Pretore, sono rimandati dal psichiatra *per non riconosciuta alienazione mentale.*

La vera garanzia si avrebbe se pel ricovero nel Manicomio fosse necessaria la dichiarazione di Medici esperti in Psichiatria, che potrebbero essere anche gli stessi Ufficiali Sanitari, a cui, come per i *Kreisphysicus* in Germania, si facesse obbligo di un corso speciale biennale pratico di Clinica psichiatrica, per cui acquistassero la necessaria competenza, e dai quali è giusto pretendere maggiore e più estesa coltura, corrispondendo però ad essi una posizione più retribuita ed indipendente.

Oltre il certificato medico, è necessario per l'ammissione al Manicomio anche l'*atto di notorietà*, che dovrebbe rappresentare anch'esso una garanzia, consistendo in una deposizione giurata di 4 testimoni, che dovrebbero dichiarare i « *fatti specifici che dimo-*

strino la pericolosità dell'individuo ». Però, purtroppo, oltrechè non è facile in certi casi trovare 4 persone che possano attestare tali fatti specifici, i quali possono esistere ma non essere stati da essi osservati, questi atti di notorietà sono invece fatti, nella maggior parte dei casi, da persone chiamate lì per lì, che, sulla fede di una persona di famiglia, affermano quanto viene ad esse richiesto!

Ma l'ordine pel ricovero al Manicomio viene non raramente palleggiato fra l'autorità di P. S. e il pretore, che si scaricano l'uno sull'altro l'iniziativa del provvedimento: l'una perchè non riconosce nel caso speciale l'assoluta urgenza voluta dalla legge (e sono invece molto spesso questi i casi che hanno [illegible] urgente bisogno di cura) l'altro perchè manca qualcuna delle formalità volute dalla legge per la sua autorizzazione. E tuttociò con grave perdita di tempo prezioso per l'urgenza della cura..

Altra garanzia data dalla legge per l'individuo, perchè, nel caso di errore nel giudicarlo alienato, non dovesse trovarsi entro al Manicomio vero e proprio, in mezzo, cioè, a veri alienati, sarebbe l'obbligo nei Manicomi di un locale, *distinto e separato*, da servire come Reparto di osservazione « *per accogliere i ricoverati in via provvisoria* ». Ormai ogni Manicomio è provvisto di questo Reparto, ma esso serve assai poco allo scopo principale a cui sarebbe destinato, poichè, almeno nel modo come sono costituiti questi Reparti nella maggior parte dei Manicomi, l'individuo appena entrato si trova a contatto di malati spesso agitati, deliranti, clamorosi ecc., per tutto il tempo (talora un mese) in cui vi rimane in osservazione.

Altra garanzia data dalla Legge e che interessa tanto il diritto dell'individuo come quello della famiglia, è la *tutela degli averi dell'alienato* che viene ricoverato. Secondo l'Art. 2 della Legge, tanto il Pretore come l'Autorità di P. S. devono *provvedere alla custodia provvisoria dei beni dell'alienato* e, nei casi in cui sia necessario, l'Autorità giudiziaria deve provvedere alla *nomina d'un Amministratore provvisorio*, sinchè non è pronunciata l'interdizione.

Queste disposizioni sono certamente buone, ma sono ben raramente in pratica attuate, per cui la tutela degli averi, almeno di quelli che l'alienato porta con sè, viene fatta d'ordinario soltanto dal Direttore del Manicomio, che ne assume la consegna e la custodia.

Ma, dato che l'ammissione al Manicomio possa essere il prodotto

di un *errore di diagnosi*, quali garanzie ha l'individuo recluso per la sua liberazione?

Il Regolamento generale sui Manicomi stabilisce che « *qualunque cittadino* (e con ciò s'intende anche l'individuo recluso) *può reclamare contro un ricovero ritenuto indebito e chiederne la cessazione* », e l'istanza, tanto se presentata al Direttore del Manicomio come ad altra Autorità, deve essere rimessa al Procuratore del Re, che provoca dal Tribunale, sentito il Direttore del Manicomio, e occorrendo anche in base a una perizia, la decisione in merito.

Qui è troppo ovvio che la garanzia pel ricoverato non sta tanto nelle disposizioni di quell'articolo del Regolamento di Stato, quanto nella rispettabilità e coscienza del Direttore del Manicomio, il quale deve essere, come sempre in tali casi avviene, il primo a procurare l'uscita dal Manicomio di individui che vi sono stati indebitamente ammessi.

E tuttociò dimostra che, malgrado tutte le disposizioni giudiziarie prescritte dalla Legge, la vera ed unica garanzia per la libertà individuale, sia per l'ammissione, sia, come vedremo, per la degenza e per la dimissione, sta in quella onestà e rispettabilità del Direttore del Manicomio, che era pure la sola garanzia e tutela dei ricoverati, quando nessuna legge governava ancora le procedure relative ai Manicomi.

Trattamento. — Riguardo alle garanzie pel modo come l'alienato deve essere trattato *durante la sua degenza* nel Manicomio, la Legge non si occupa che dei *mezzi coercitivi* da adoperarsi solo in *casi eccezionali*, con ordine *scritto dai Medici e tenendone esatta registrazione*, e sanziona delle pene ai contravventori. Questo è già un progresso sull'abuso dei mezzi coercitivi che si faceva fra noi in molti Manicomi. Tuttavia anche l'uso di essi ammesso per casi eccezionali, è ancora un residuo atavico dell'antico sistema coercitivo con cui erano tenuti i pazzi, poichè presso altre Nazioni più progredite, qualsiasi mezzo di coercizione è assolutamente abolito.

Anche in ciò, e per ogni altro verso, il buono, mite, umano trattamento dei ricoverati, quale è oggi richiesto dai progressi della Psichiatria, è confidato unicamente al cuore e alla mente di chi dirige il Manicomio e di chi ha la cura dei malati, che sappiano inspirare ai subalterni quel senso di pietà e di umanità che deve informare il trattamento di questi sventurati.

Dimissioni. — Oltre alle garanzie per l'ammissione e per il trattamento dell'alienato, quali garanzie ha esso, specialmente nei

Manicomi privati che ricoverano malati a pagamento, di non esservi trattenuto oltre il bisogno della cura?

Le norme legislative per la dimissione degli alienati dal Manicomio riguardano 3 modalità di dimissioni:

a) *Dimissione per guarigione.* — Per gli alienati guariti la Legge prescriverebbe che il licenziamento non dovesse aver luogo se non in seguito a un decreto del Presidente del Tribunale su richiesta del Direttore del Manicomio, o della famiglia, o della Deputazione Provinciale, che mantiene gli alienati poveri; in questi ultimi due casi sempre *sentito il Direttore.*

Ma poichè questa procedura, per l'andamento ordinario delle cose, specialmente ove entrino pratiche burocratiche, andava troppo per le lunghe e spesso faceva restare indebitamente per qualche tempo nel Manicomio un individuo completamente guarito, così, in seguito a voti e reclami degli stessi Medici alienisti, è stata dall'ultimo Regolamento (del 1909) modificata nel senso che il Direttore « *quando ritiene che l'alienato sia guarito può licenziarlo in via di prova sotto la propria responsabilità, dandone però avviso al Procuratore del Re e all'Autorità di P. S.* ». Perchè però il licenziamento diventi definitivo deve intervenire il decreto del Presidente del Tribunale.

Questa disposizione è ottima per ovviare al grave inconveniente suaccennato della indebita degenza dell'individuo nel Manicomio, dopo guarito. Però quella clausola del licenziamento in prova *sotto la responsabilità del Direttore*, responsabilità che, si noti bene, è ammessa dall'art. 64 del Regolamento generale quando si tratta di alienato *guarito*, e non è addossata al Direttore dall'art. 66 quando si tratta di dimettere in esperimento un alienato semplicemente *migliorato*, fa sì che, fuori di casi assolutamente eccezionali, il Direttore, per non incorrere in una responsabilità di cui non è facile stabilire i confini, si astiene non raramente dal valersi di quel diritto e provvede alla dimissione dell'alienato guarito colla solita, non breve, procedura stabilita dalla Legge.

b) *Dimissione per miglioramento.* — Come si è detto, quando l'alienato abbia raggiunto tale miglioramento da non essere più necessaria la sua degenza nel Manicomio, ma possa anche essere curato a domicilio, il Direttore può consegnarlo in via di esperimento alla famiglia, dandone avviso al Procuratore del Re.

Però può anche verificarsi, tanto in questo caso, come nel caso precedente, che la famiglia si rifiuti di ricevere il malato guarito

o migliorato. In tal caso il Regolamento dispone che o l'Autorità di P. S. o il Procuratore del Re provvedano al collocamento dell'individuo, pel quale non è più richiesto il soggiorno nel Manicomio, o presso persona incaricata di prenderne cura o in altro modo, anche con congrua retta, per i poveri, da corrispondersi dall'Amministrazione Provinciale, s'intende per i non guariti. Per altro tali collocamenti non sono di facile attuazione, e molto spesso questi individui restano a lungo nel Manicomio in attesa dell'uscita. E ciò per mancanza di quelle apposite *Case di lavoro* che esistono presso altre Nazioni, e per deficienza di quei *Patronati*, di cui parleremo poi, per i dimessi dai Manicomi.

c) *Dimissioni pretese.* — Vi è finalmente il caso in cui la famiglia, non volendo più lasciare il malato nel Manicomio, ma volendosene assumere direttamente la custodia e la cura, richiegga di riprendere il malato, anche se il Direttore non creda che esso sia in grado da essere rilasciato in via di esperimento. In tal caso, che potrebbe essere anche motivato non da un sentimento di affetto, ma bensì da interessi anche illeciti, per ottenere dall'alienato, non ancora interdetto, atti a favore di chi lo rivuole, è stabilito che la dimissione non è accordata che dal Tribunale in Camera di Consiglio sentito il P. M. e naturalmente, sebbene il Regolamento non lo dica, sentito anche il parere del Medico Direttore, e accertato se sussistano in chi lo vuol ritirare dal Manicomio, le condizioni necessarie per la debita custodia e cura.

Tuttavia anche in questa procedura non è evitato l'inconveniente suaccennato di sfruttamento dell'alienato per illeciti interessi, che non potrebbe essere eliminato che dalla nomina, da parte del Tribunale, di un *Curatore*, che fosse responsabile della tutela della persona e degli averi dell'alienato dimesso.

Assistenza familiare. — Un progresso notevole nel trattamento degli alienati, sancito e disciplinato dal Regolamento di Stato, è quello dell'*Assistenza familiare* e precisamente di quella *etero-familiare*. Molti alienati non guariti ed anche non guaribili possono non avere più bisogno della reclusione nel Manicomio e possono con loro notevole vantaggio, essere riammessi, con debite precauzioni, nella vita sociale, non però presso la propria famiglia, dove generalmente non trovano le condizioni volute per una buona assistenza, ma presso altre famiglie, debitamente autorizzate e che abbiano anche seguito qualche corso delle Scuole per Infermieri. Questo sistema fa ottima prova nel Belgio, in Olanda, in Francia, ecc., ed

è stato da qualche tempo introdotto dal Relatore anche in Italia con ottimi risultati. Esso serve a riavvivare la socialità, e a ricostituire la personalità del malato, che nella reggimentazione del Manicomio finisce spesso col depersonificarsi e indementirsi completamente, e nel tempo stesso provvede ad un grave inconveniente che affligge questi Istituti, che è il loro soverchio affollamento.

Patronato per gli alienati dimessi. — Ma l'alienato povero uscito dal Manicomio o guarito o assai migliorato, ha bisogno, come il carcerato liberato, di essere aiutato e sorretto per trovar lavoro, o almeno per potersi provvedere i mezzi di sussistenza sinchè lavoro non trovi, e quando la famiglia non sia in grado di aiutarlo. A ciò provvedono i pochi *Patronati*, che esistono in Italia, *per i pazzi poveri dimessi*, di cui dovrebbe essere aumentato il numero e che dovrebbero integrare la loro azione, non limitandola al solo sussidio temporaneo in denaro, come avviene quasi sempre, ma occupandosi con amore della sorte dell'alienato dimesso e provvedendo ai suoi bisogni materiali e morali. E questa azione benefica, dove viene razionalmente esercitata, ha il grande vantaggio pratico di evitare in molti casi le recidive, che, per il ritorno dell'alienato, anche guarito, nelle stesse misere condizioni di prima e senza alcun aiuto, rendono poi inevitabili nuove reclusioni al Manicomio.

Di questi Patronati la Legge e il Regolamento di Stato non fanno affatto menzione: dove essi sono sorti e funzionano fu per opera unicamente dell'iniziativa dei Direttori di Manicomi, che hanno sentito il dovere di non abbandonare l'alienato anche quando non ha più bisogno delle loro cure dirette.

Vigilanza sui Manicomi. — Una delle maggiori garanzie per l'individuo, per le famiglie e per la società, dovrebbe essere la vigilanza sui Manicomi, esercitata specialmente per mezzo di ispezioni compiute da persone tecniche competenti, le quali ispezioni, com'è in altre Nazioni, dovrebbero controllare non solo le condizioni igieniche e tecniche dell'Istituto, ma anche ciò che riguarda le condizioni e il trattamento degli alienati rinchiusi. Ma ciò non può essere fatto che per mezzo di Ispettori stabili (regionali), che abbiano l'obbligo di frequenti e particolareggiate visite sia nei Manicomi pubblici, come, e tanto più, nei Manicomi privati, ed abbiano anche la dovuta responsabilità. Invece, come purtroppo suole spesso avvenire in Italia, si è introdotto nella Legge la vigilanza sui Manicomi, ma la si è ridotta ad una minima misura, cioè a Commissioni di vigilanza di cui fa parte sì un Medico alienista, ma questo non

è un Ispettore fisso, bensì e tassativamente variabile ogni 4 anni, tanto che in queste Commissioni è un continuo incrocio di Direttori vigilanti e vigilati, che si alternano e si vigilano fra loro, scelti senza criteri razionali, ma pescati qua e là magari a casaccio (e perfino fra gli Assistenti) e quindi senza quel prestigio e quella autorità che rivestirebbero degli Ispettori stabili, scelti fra le più autorevoli personalità psichiatriche, come è invece in Inghilterra, in Francia, in Olanda ecc. E di più queste ispezioni non sono fatte ordinariamente, e neppure sempre, che una volta all'anno, senza alcun effetto veramente utile, sia per le garanzie degli alienati, sia per il buon andamento dei Manicomi, senza dire che i rapporti, talora anche gravi, che vengono fatti da queste scarse e fuggevoli ispezioni, giacciono il più spesso lettera morta negli Archivi del Ministero dell'Interno! Perciò queste ispezioni non costituiscono alcuna seria garanzia per gli alienati e per i Manicomi, i quali non sono neppure, per una strana anomalia, sotto la dipendenza di quel Dicastero veramente competente che è la Direzione Generale della Sanità pubblica!

Da tutta questa esposizione dello stato attuale della nostra Legislazione riguardo alle garanzie dei diritti degli alienati e delle famiglie nei Manicomi, risulta ben chiaramente che la maggiore, per non dire addirittura l'unica, reale garanzia che si possa avere, sia perchè non sieno indebitamente accolti e tenuti nei Manicomi individui non alienati, sia perchè il trattamento degli alienati vi sia fatto in modo conforme alla scienza e alla umanità, e perchè non vi siano trattenuti oltre il tempo dovuto, ed anche dopo usciti non sieno abbandonati a sè stessi senza soccorso, consiste nella onestà, nella coscienza e nella scienza del Direttore del Manicomio, come del resto era anche prima delle disposizioni legislative, quando cioè nessuna norma uniforme di legge regolava i Manicomi, e ciò non ostante nessun inconveniente grave verificavasi, tanto che il VERGA poteva proclamare che il *miglior elogio dei Direttori di Manicomi era appunto la mancanza di una legge che li regolasse.*

E risulta invece che le disposizioni di legge che regolano le ammissioni e le dimissioni dai Manicomi, coll'intervento necessario della burocrazia amministrativa o giudiziaria, mentre non rappresentano vere e sicure garanzie del diritto individuale e familiare al di fuori di quella unica e sostanziale suaccennata, rappresentano invece

spesso dei veri ostacoli tanto alla prontezza della cura necessaria in casi urgenti, come alla pronta liberazione quando quella non è più necessaria. Mentre poi l'intervento della Questura e del Tribunale richiesto per l'ammissione e la dimissione di un malato in luogo di cura, come avviene per la carcerazione e scarcerazione di un criminale, non garantisce da indebite o protratte reclusioni, mantiene quel certo carattere carcerario al provvedimento, che un tempo era effetto del concetto dominante della colpa anche nell'alienato, e sopratutto mantiene quella ripugnanza popolare verso un istituto che non è o non deve essere che un Asilo di cura.

E infatti in Francia, dove nell'ultimo progetto di legge sugli alienati, che trovasi ora dinanzi al Senato, si propone l'intervento dell'Autorità giudiziaria per l'internamento nei Manicomi, insorgono le autorità scientifiche più importanti, e fra queste il Clinico psichiatrico di Parigi Prof. GILBERT BALLET, a dichiarare che una tal legge sarebbe *una vera disgrazia pubblica*, che, mentre *non arrecherebbe alla libertà individuale alcuna nuova garanzia, trasformerebbe i Manicomi in una specie di prigione*, in cui non si entrerebbe che per un *decreto giudiziario*, che *non dovrebbe emettersi che per i soli pazzi criminali*.

Abbiamo dunque noi tutti errato quando, coi nostri ripetuti voti in Assemblee e Congressi, abbiamo spinto il Governo a promulgare una Legge sui Manicomi e sugli alienati ed abbiamo appoggiato quelle disposizioni legislative che non erano in gran parte che l'estensione a tutta l'Italia della Legge Toscana del 1838? No: di fronte all'anarchia che per lo innanzi regnava riguardo alle norme per l'ammissione e la dimissione dei malati dal Manicomio, e alle disformità di norme consuetudinarie nelle varie regioni d'Italia, una uniformità di disposizioni si imponeva, ed era necessario anche dare una soddisfazione alla pubblica opinione, che deplorava questa mancanza di norme e mostrava di paventare supposti sequestri arbitrari.

Ma oggi che l'esperienza è fatta di tali disposizioni restrittive, e che questa esperienza ne dimostra non solo l'inutilità, ma persino, in certi casi, il danno che ne può derivare, è tempo di far scomparire anche questi vestigi atavici dell'antico concetto dell'alienato e del relativo regime coercitivo.

Gli Istituti destinati a ricoverare i malati di mente, che un tempo erano vere prigioni, dove gli alienati erano trattati più come colpevoli che come poveri infelici, debbono rivestire sempre più il sem-

plice carattere ospitaliero, conforme alla loro destinazione, sia nella parte edilizia che nella loro interna organizzazione. Come lo studio del malato mentale deve essere compiuto nello stesso modo che si pratica per le altre malattie, così la cura e il ricovero dell'alienato debbono sempre più avvicinarsi al regime e al trattamento comune: lo stesso nome, alquanto odioso e pregiudicato, di *Manicomio* dovrebbe essere abbandonato, e sostituito da quello di *Ospedale psichiatrico*, o meglio di *Casa di cura*, o di *Colonia di salute*. E abbandonati i grandi Manicomi di città, debbono essere surrogati da limitati *Istituti urbani di osservazione e di cura* e da ampie *Colonie campestri* di lavoro agricolo e industriale. E deve esser dato il più ampio sviluppo all'*Assistenza famigliare*, perchè quelli non più bisognosi di cure e di reclusione non si trovino agglomerati nei Manicomi, ma, in mezzo ai conforti famigliari, possano più facilmente ricostituire la propria personalità e prender parte alla vita sociale, coadiuvati e sorretti da bene organizzati Patronati. E anche le pastoie burocratiche per l'ammissione e la dimissione negli Ospizi di cura, per le ragioni che abbiamo addotte, devono lasciare il posto a disposizioni facilitanti le ammissioni, sopratutto per i casi in cui è più urgente il bisogno della cura, anche per quelli in cui non esista in realtà il *pericolo* e lo *scandalo* (che sono come *cliches* adoperati per tutti i casi!), dando anche la parte dovuta alla possibile volontarietà personale per l'ammissione, già sanzionata dallo stesso Regolamento di Stato, e alla libertà e volontà famigliare, sempre sotto la garanzia di un intervento medico competente per il riconoscimento dell'alienazione mentale e dell'immediato avviso dato sempre all'Autorità competente. E quanto alle dimissioni, lasciarle al criterio clinico e al senso pratico del curante e di chi dirige l'Istituto.

Ben inteso che, senza il terrore di immaginarie sequestrazioni arbitrarie, debbono essere salvaguardati i diritti della libertà personale coll'opportuno e continuato controllo di Medici visitatori o Ispettori tecnici competenti, specialmente per le case di salute private, e colla assidua e amorevole sorveglianza eliminati i possibili pericoli. In somma deve essere tenuto per i veri malati psicopatici lo stesso regime dei malati *deliranti per processi febbrili acuti*, in cui l'ospitalizzazione comune provvede alla cura e alle cautele per la possibile momentanea pericolosità, mentre in fondo e gli uni e gli altri sono affetti da malattie cerebrali con disturbi psichici, salvo che negli uni la malattia fisica è evidente e i disturbi sono di breve durata, negli

altri ne è maggiore la durata e quindi il bisogno di cure più prolungate, ma gli Istituti che li ricoverano sono e devono essere sempre soltanto Asili di cura e non di coercizione.

A tale riguardo pertanto le mie proposte si concretano come segue:

a) **Che per le *ammissioni* la garanzia sia data:**

1.° dalla dichiarazione medica di alienazione mentale, rilasciata da Sanitari veramente competenti;

2.° dall'avviso immediato dell'ammissione dato dal Direttore del Manicomio alle Autorità competenti, amministrativa e giudiziaria, per gli opportuni provvedimenti;

3.° dal controllo di Medici visitatori e Ispettori tecnici, che eseguano frequenti visite ai Manicomi pubblici e specialmente ai privati.

b) Che le *dimissioni* per guarigione o miglioramento sieno lasciate in facoltà del Direttore del Manicomio, dandone avviso alle Autorità competenti.

In tal modo si eviteranno dannosi ritardi alla cura immediata per i casi urgenti e alla liberazione dei guariti o migliorati, pur garantendo sempre i diritti della libertà personale.

E il provvedimento giudiziario, con relativa sentenza del Tribunale per l'ammissione e la dimissione, dovrebbe essere limitato ai soli pazzi criminali.

2.° *Manicomi criminali.* - Le garanzie per ciò che concerne le ammissioni e le dimissioni dai Manicomi criminali, più che riguardare gli individui e le famiglie, sono rivolte, secondo noi a giusta ragione, alla difesa della società.

Qui si tratta invero di individui che o per pazzia morale congenita, o per accessi psico-epilettici, o per altri gravi perturbamenti psichici attinenti generalmente a condizioni costituzionali, hanno commesso atti criminosi gravi, di cui sono riconosciuti non responsabili, ma tuttora, e spesso per sempre, gravemente pericolosi. Questi individui non devono rimanere nei Manicomi comuni, di cui turbano il regolare andamento e inceppano quel regime di relativa libertà che forma uno dei maggiori progressi della tecnica Manicomiale, ma devono essere custoditi e curati nei Manicomi criminali.

I Manicomi criminali sono Istituti dove alla sicura custodia per le tendenze criminose deve unirsi il trattamento curativo ne

cessario per gli alienati. Essi furono sempre da noi invocati allo scopo unicamente di *ricoverare gli affetti da forme gravi di pazzia con tendenze criminose*, che prosciolti da gravi imputazioni penali, ma dichiarati pericolosi, devono essere tenuti in custodia e cura *a tempo indeterminato*. E con questi criteri, che sono gli stessi per cui furono istituiti i primi Manicomi criminali in Inghilterra, essi furono anche istituiti e funzionarono dapprima in Italia, ricoverando solo i pazzi prosciolti riconosciuti pericolosi.

Ma la legge Giolitti del 1904, con un semplice e quasi inosservato inciso dell'art. 6, ponendo a carico delle Provincie il mantenimento di questi individui, li rimandava dai Manicomi criminali a quelli comuni, rimanendo così i primi, con una vera inversione del loro scopo, destinati solo ai condannati impazziti (pei quali, come in Inghilterra, dovrebbero esservi speciali Sezioni psichiatriche negli Stabilimenti penali) e a qualche più o meno famoso giudicabile.

E fu un vero e grave regresso!

Ne è avvenuto che i Direttori dei Manicomi comuni, i quali, sia pei criteri di trattamento, che per le condizioni edilizie, non sono organizzati per queste categorie di alienati criminali che vi costituiscono una sorgente continua di perturbamento e disordine, ogni volta che la legge e le stesse Autorità giudiziarie, su richiesta delle famiglie, ne hanno loro fornito i modi legittimi, hanno cercato di *legalmente liberarsi* di questi pericolosi inquilini: i quali hanno poi spesso, più o meno presto, una volta nella vita libera, commesso nuovi e gravi misfatti che hanno commosso la pubblica opinione e hanno indotto magistrati e giurati a condannare anche all'ergastolo individui anormali, che avrebbero dovuto essere inviati e tenuti a permanenza nel Manicomio criminale, pel timore che dai Manicomi comuni avessero potuto facilmente essere liberati per costituire sempre nuovi e gravi pericoli alla sicurezza sociale.

Come è pertanto possibile conciliare queste esigenze della difesa sociale colle garanzie per i diritti dell'individuo e della famiglia?

In Inghilterra la custodia e il trattamento degli alienati criminali, sono regolati dal *Criminal Lunatic Act* del 1884, che si basa sopratutto su ciò, che quando un individuo, autore di gravi misfatti, è riconosciuto alienato e permanentemente pericoloso, il Tribunale emette una sentenza con la quale esso viene internato nel

Manicomio criminale « *to the King pleasure* » (a piacimento di S. M. il Re), il che vuol dire a tempo indeterminato, ed anche per tutta la vita. Questi alienati, infatti, non sono di regola mai dimessi dal Manicomio criminale. Ma quando, in casi assolutamente eccezionali, cio debba avvenire, diventa non una pratica burocratica qualunque, ma un vero affare di Stato, dovendovi intervenire direttamente il Ministro dell'Interno, come principale responsabile della sicurezza sociale. Infatti in tali casi devono prima essere trascorsi parecchi anni di osservazione, dopo la constatata guarigione, da cui risulti cessata ogni pericolosità e assolutamente non prevedibile la possibilità di recidive, e cio accertato con una speciale inchiesta provocata dallo stesso Ministro dell'Interno.

In questi casi l'alienato guarito puo essere dimesso solo in semplice via d'esperimento e sotto la triplice responsabilità:

1. del Ministro dell'Interno (responsabilità ufficiale);
2. del Direttore del Manicomio (responsabilità medica);
3. delle persone che ne assumono la custodia (responsabilità materiale e legale).

E la serietà ed attendibilità delle persone che si rendono garanti devono essere prima accertate dallo stesso Ministro dell'Interno. E il guarito rimane pero sempre sotto la vigilanza dell'Autorità e del Direttore, a cui deve essere periodicamente inviato un rapporto sul di lui stato. E al minimo segno di ricaduta, può, senza alcuna formalità, essere rinchiuso nuovamente nel Manicomio.

Tutte queste misure rigorosamente osservate, fanno si che sia rarissima l'uscita dal Manicomio di alienati criminali pericolosi, e che quando questa, per ragione di giustizia, debba avvenire, sia circondata di tali cautele da garantire pienamente la sicurezza sociale.

Da noi, invece, nulla di tutto questo. L'alienato criminale prosciolto oggi non e più ricoverato nei Manicomi giudiziari, ma nel Manicomio comune, e la sua dimissione e facilmente concessa dalla stessa Autorità giudiziaria su semplici rapporti dei Sanitari, senza approfondire, il più di sovente, nè la pregressa pericolosità, nè la attendibilità delle persone che ne domandano l'uscita.

Ora da quanto si è detto non e difficile comprendere in qual modo si possa provvedere ai gravi inconvenienti che derivano da questo stato di cose.

Innanzi tutto, gli alienati criminali, dichiarati i responsabili

di gravi misfatti e riconosciuti permanentemente pericolosi, debbono essere *custoditi nei Manicomi criminali* a carico dello Stato. Questo è oggi insistentemente richiesto dalle stesse Amministrazioni Provinciali, le quali, per quanto partendo da un punto di vista essenzialmente economico, ne hanno fatto oggetto di voti ripetuti, coll'appoggio anche dei Medici alienisti.

E in questo stesso concetto pare sia venuto lo stesso Ministro GIOLITTI, il quale nella seduta della Camera dei Deputati del 13 marzo 1908, in occasione della discussione che ebbe luogo per la istituzione di un nuovo Manicomio criminale, affermava essere suo convincimento che « le persone assolte di fronte al Codice penale, quando sieno realmente alienate, non cessano di essere elementi pericolosi alla società, anzi sono i più pericolosi; e da ciò la necessità assoluta di avere dei Manicomi criminali, che ora mancano quasi totalmente ». Con ciò egli veniva ad affermare il principio, ben diverso da quello che era sanzionato dalla sua legge 14 febbraio 1904, che il Manicomio criminale deve servire essenzialmente per gli individui prosciolti da gravi imputazioni a causa di pazzia, cioè per i veri alienati criminali.

Per ciò è necessaria una modificazione alla attuale Legge sui Manicomi. Ma questa per altro, anche senza stabilire che tutti i prosciolti da imputazioni per causa di pazzia debbano essere rinchiusi nei Manicomi criminali essendovene di quelli che non sono affatto pericolosi o hanno commessi lievi reati o semplici contravvenzioni, potrebbe lasciare al Presidente del Tribunale lo stabilire, in base al giudizio dei periti, nei casi di grave pericolosità, e per condizione morbosa permanente ed inemendabile, la loro reclusione nel Manicomio criminale e negli altri casi nel Manicomio comune.

E quanto alle norme per la eventuale uscita degli alienati criminali dai Manicomi, bisogna prima di tutto ricordare che questi, dovunque siano ricoverati, rimangono sempre sotto la giurisdizione del Presidente del Tribunale, al quale soltanto spetta, secondo l'articolo 14 delle Disposizioni per l'attuazione del vigente Codice Penale, « *ordinare la liberazione del ricoverato e verificare le guarentigie prestate da chi se ne assume la custodia* » e quindi anch'egli in realtà se ne assume la responsabilità.

Ma queste norme vennero già nettamente designate in un ordine del giorno, che, in seguito ad un'ampia discussione promossa nel luglio 1906 al Consiglio Superiore di Sanità, venne formulato da una Commissione composta dai Senatori INGHILLERI e TODARO,

Proff. PANIZZA e MAGGIORA, e di cui io ebbi l'onore di essere Relatore, e che fu ad unanimità approvato dal Consiglio e trasmesso al Ministero. Ed esse vennero anche rafforzate da un voto del Congresso Internazionale per l'Assistenza degli alienati che ebbe luogo a Milano nell'ottobre dello stesso anno e raffermata dai voti di altri Congressi Nazionali e Internazionali.

Esse sono le seguenti.

1. Gli alienati criminali, che hanno commesso atti contro la incolumità delle persone, anche se guariti, non devono essere dimessi dal Manicomio se non dopo una prolungata osservazione (non meno di due anni) e in seguito a rapporto particolareggiato, rimesso dal Medico Direttore del Manicomio all'Autorità giudiziaria, col quale si dimostri scevro di pericolo il rimetterli in libertà. A tal uopo l'Autorità giudiziaria potrà, ove lo creda necessario, aggiungere al Medico Direttore uno o più periti.

2.° In tal caso la dimissione autorizzata dall'Autorità giudiziaria deve avvenire in semplice via di esperimento e colle necessarie garanzie per la cura e custodia, provvedendo a che tali garanzie sieno veramente efficaci, sia per la qualità delle persone che si assumono la custodia, sia per l'obbligo di rapporti periodici all'Autorità stessa e al Direttore, e richiamando all'atto della consegna l'attenzione del garante sulle responsabilità derivanti dalle disposizioni del Codice penale relative alla custodia degli alienati.

3.° Dell'uscita dell'individuo dal Manicomio e del luogo ove egli va a soggiornare, nonchè dei suoi eventuali cambiamenti di residenza, dovrà essere sempre avvertita l'Autorità di P. S. per la opportuna sorveglianza.

4.° Ove, per nuovi indizi di turbamento mentale, si renda necessaria la riammissione al Manicomio, questa potrà sempre aver luogo, su domanda di chi si è assunto la custodia, in base a semplice certificato medico, presentato al Direttore del Manicomio, avvertendone a un tempo l'Autorità competente.

5.° Quando si tratti di alienati criminali che hanno commesso fatti gravi e che vengono dal Direttore del Manicomio e occorrendo anche col concorso di uno o più periti, riconosciuti permanentemente pericolosi, non deve essere possibile, per nessuna ragione, la loro uscita dal Manicomio.

Per altro anche in questi casi, a tutela dei diritti dell'individuo e delle famiglie, potranno essere disposte delle perizie periodiche per constatare se permane sempre la pericolosità, o se può essere,

senza prevedibili pericoli, attuata la dimissione in via di esperimento.

Per attuare queste norme, che sono analoghe a quelle proposte dal Sen. GAROFALO al Congresso di Antropologia criminale di Torino, non occorrerebbero neppure modificazioni alle leggi: basterebbero semplici disposizioni regolamentari, che potrebbero essere introdotte nel Regolamento Generale sui Manicomi, e in quello Carcerario, che comprende anche i Manicomi giudiziari.

Semiresponsabili. — Ma dobbiamo ancora occuparci di un'altra categoria di alienati criminali, che sono quelli dichiarati *semiresponsabili per causa di infermità mentale,* la quale, secondo l'articolo 47 del Codice penale, sia *« tale da scemare grandemente la responsabilità senza escluderla »*. Questi individui, che sono spesso altrettanto e talora anche più pericolosi di quelli riconosciuti totalmente infermi e prosciolti in base all'art. 46, sono *puniti* invece con condanna a pena temporanea, mentre anche per essi, come per i prosciolti, la durata della sequestrazione dovrebbe essere a *tempo indeterminato*, cioè cessare solo quando sia riconosciuta la cessazione della malattia e della pericolosità. Infatti una gran parte di costoro è costituita da individui affetti da forme costituzionali permanenti (frenastenici, pazzi morali, epilettici), o con facili recidive nelle manifestazioni morbose (forme circolari così dette ragionanti, ecc.). E di ciò io ebbi la prova dall'inchiesta da me fatta sino dal 1887 e comunicata al I.° Congresso d'Antropologia criminale in Roma, sui reclusi della Casa di Custodia di Reggio Emilia, che allora era destinata ai soli semiresponsabili. Dall'esame dei loro precedenti anamnestici e giudiziari e dal loro studio personale, risultò che essi erano appunto per la maggior parte frenastenici, imbecilli morali, epilettici o dementi precoci, ed alcuni persino veri e propri *idioti*, che erano stati condannati come colpevoli a scontare una pena!

Ora avviene abbastanza spesso che costoro, una volta scontata la pena e tornati liberi in mezzo alla società, tornano a commettere nuovi e più gravi misfatti. E appunto perchè essi sono affetti da una infermità mentale, che, per quanto riconosciuta, a torto o a ragione (non è qui il caso di discutere la grave questione) come parziale, pure e quasi sempre manifestazione di un vizio costituzionale di mente, dovrebbero intanto, sinchè durano le attuali disposizioni di legge, essere reclusi non in un luogo di pena, ma in una di quelle *Case di Custodia* a cui appunto accenna lo stesso

art. 47 del Codice penale, e in cui, trattandosi di ammalati, fossero congiunte le precauzioni della custodia cogli opportuni provvedimenti per la cura.

Ma una volta raggiunto il termine della pena non dovrebbero essere immediatamente rimessi in libertà, ma specialmente quelli che avevano commesso gravi reati, dovrebbero essere sottoposti a nuova visita peritale psichiatrica, per stabilire se permane in essi o meno lo stesso vizio, per quanto parziale, di mente, al quale fu attribuita la diminuzione della loro responsabilità, e qualora questo fosse riconosciuto persistente, e quindi permanente la loro pericolosità, dovrebbero essere trattenuti a tempo indeterminato, cioè sino a che non ne sia riconosciuta la cessazione, o nella stessa Casa di Custodia, o meglio ancora nel Manicomio Criminale.

Ma certo il provvedimento più razionale per essi e per la tutela sociale sarebbe che, invece di una condanna a pena temporanea, fosse per essi sempre decretata la segregazione *a tempo indeterminato*.

Per altro ad integrare e attuare tutti questi provvedimenti è necessario porre mano anche ad una razionale riorganizzazione e ad un aumento di numero dei Manicomi giudiziari, in modo che essi corrispondano al loro vero scopo, che è ad un tempo la sicurezza e la cura, e possano provvedere al ricovero di tutti i pazzi criminali pericolosi, onde assicurare la difesa sociale.

Conclusioni.

1.° Per togliere ai Manicomi comuni ogni carattere coercitivo e dare ad essi sempre più quel comune carattere ospitaliero che si conviene ad Istituti di cura, devono essere tolte quelle pastoie burocratiche per l'ammissione e le dimissioni degli alienati, che mentre non rappresentano una assoluta garanzia per la libertà individuale, ostacolano troppo spesso sia la prontezza della cura urgente, sia la cessazione di una indebita dimora nel Manicomio.

2.° Deve essere invece intensificata la vigilanza sui Manicomi pubblici e privati per mezzo di Ispettori tecnici (alienisti) regionali e stabili, che controllino in modo continuato le condizioni e il trattamento dei ricoverati e l'andamento dei Manicomi.

3.° Gli alienati criminali prosciolti per gravi misfatti devono essere ricoverati nei Manicomi criminali e non devono essere dimessi se non dopo un lungo periodo di osservazione e in base a

perizia che li dichiari guariti e scevro di pericolo il rimetterli in libertà.

4.° Per altro per conciliare le esigenze della difesa sociale coi diritti dell'individuo e delle famiglie, anche gli alienati criminali dichiarati permanenemente pericolosi dovranno essere sottoposti ad esami peritali periodici, affidati ad una Commissione di Medici Ispettori alienisti, che riconoscano se permane la loro pericolosità sociale, oppure se hanno eventualmente raggiunte quelle condizioni che si richieggono per la loro dimissione in via di esperimento.

5.° In ogni caso la dimissione in via di esperimento deve essere sempre circondata da serie ed efficaci garanzie che assicurino la incolumità sociale.

6.° I dichiarati semi-responsabili per vizio parziale di mente secondo l'art. 47 del Cod. pen., dovrebbero scontare la pena in una Casa di Custodia che abbia carattere curativo, e al termine della pena dovrebbero essere sottoposti a visita psichiatrica, per constatare se persiste il vizio di mente e la pericolosità, e in tal caso essere inviati al Manicomio criminale. Per altro il più razionale provvedimento giudiziario per essi sarebbe, invece della condanna a pena temporanea, la segregazione a tempo indeterminato.

7.° I Manicomi criminali, devono essere definitivamente attuati, cioè riorganizzati i già esistenti su basi più razionali e costruiti dei nuovi, che rispondano al loro vero scopo di *custodia e cura degli alienati criminali pericolosi e della difesa sociale.*

1368447

Il successo della quale, come ci permise di fare questo incremento, così ci addita di proseguire nel tipo che al raddoppiarsi della mole le conferimmo, caratterizzato dai seguenti elementi, oltre alla Rubrica degli *Articoli originali*:

a) La scelta delle *sentenze inedite*, che si danno prontamente e per intero, sentenze non solo della C. S. ma anche delle magistrature di merito, alle quali la nostra Rivista dette per la prima le sue pagine.

b) La scelta delle *sentenze* e delle *note e studii di giurisprudenza*, che si riassumono, dandone testualmente i tratti essenziali, e si commentano con *note di redazione*: e la rigorosa cernita delle *note originali* dei collaboratori.

c) Le *Rassegne complessive di giurisprudenza*, le quali, libere dal vincolo spesso artificiale del riferirsi ad una sola sentenza, prospettano lo *stato attuale* delle quistioni nella giurisprudenza e nella dottrina.

d) La prontezza nell'esame dei progetti di legge e delle nuove leggi, affidato a specialisti della materia, così per l'Italia come per l'Estero, corredato sempre dal testo delle disposizioni, e completato in ogni numero dal *Notiziario legislativo* nel quale si dà anche la soluzione di quistioni pratiche che si affacciano con le nuove leggi.

e) Le *Rassegne complessive della dottrina* in una data materia, affidate a i autori in essa specialmente versati, e quindi firmate, e così le *Recensioni* di opere e i *Riassunti* di articoli originali, o esteri o comparsi in periodici non diffusi fra i criminalisti. Seguono le *Notizie bibliografiche* redazionali.

f) La rubrica *Pagine scelte, Discorsi* e *Congressi*, ove si disamorde da libri e riviste, o si conserva da relazioni, comunicazioni, discussioni di Congressi professionali e scientifici, nazionali ed esteri, da discorsi inaugurali, ciò che sia più significativo per l'elaborazione del diritto criminale, o più prezioso per la pratica forense: ed ivi i resoconti dei Congressi, fatti da GAROFALO, MOSCHINI, FERRI, FRANCHI, ecc

g) La rubrica *Delitti, Processi* e *Perizie*, ove resta fissato il tesoro di realtà criminologica, di vivi ricordi forensi, che andava disperso.

h) La compiutezza di notizie e vivezza d'attualità nella rubrica di *Cronaca*.

Diamo poi in ogni numero e a fin d'anno gli *Indici analitici-alfabetici* non solo della giurisprudenza, ma anche delle altre rubriche, per modo che lo studioso ed il pratico possano con celere consultazione utilizzare tutta la materia della Rivista.

La *Scuola Positiva* si pubblica a fascicoli mensili di 96 pagine.
L'abbonamento annuo è di L. 20 per l'Italia, e di L. 24 per gli Stati dell'Unione Postale.
L'abbonamento s'intenderà rinnovato per l'anno seguente se non verrà disdetto entro il mese di dicembre.
La semplice relazione dei fascicoli non può essere ritenuta come disdetta.
L'abbonamento importa elezione di domicilio in Milano presso l'Amministrazione.
Gli abbonamenti si ricevono presso l'Amministrazione in Milano, Via Ansonio, 22 e presso le Agenzie della Società ed i principali librai.
Gli articoli pubblicati nel periodico sono di proprietà esclusiva della Società Editrice Libraria, la quale si riserva tutti i diritti concessi dalla legge agli autori ed agli editori.